


MODULO 2 parte I

Esercizio della professione: affidamento servizi di ingegneria nel campo di appalti pubblici e calcolo corrispettivi a base di gara; accordo tra le parti in campo privato; pareri di congruità dell'Ordine su compensi.



1

Legislazione e deontologia nell'esercizio della professione di ingegnere

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani - Ing. Patrizia Murana

29/12/2015

Esercizio della libera professione

2



29/12/2015

Committente pubblico

CODICE DEI CONTRATTI (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

- DISCIPLINA i contratti di stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, etc., che hanno per OGGETTO l'acquisizione di *prodotti, lavori ed opere, e servizi, tra cui quelli attinenti all'ingegneria e all'architettura (prestazione intellettuale) (parte II, titolol, capo IV del Codice)*;
- STABILISCE in conformità alle direttive europee i **principi** da rispettare per garantire, tra gli altri, la **libera concorrenza** nell'affidamento del servizio e la **qualità** delle fasi di esecuzione della prestazione;

PRINCIPI affidamento e esecuzione

4

- ❑ Libera concorrenza
- ❑ Parità di trattamento
- ❑ Non discriminazione
- ❑ Trasparenza e pubblicità
- ❑ Proporzionalità
- ❑ **Economicità**
- ❑ **Efficacia**
- ❑ **Tempestività**
- ❑ **Correttezza**
- Procedure di gara
- Criteri di valutazione
- Divieto restrizioni
- Conoscenza atti e azioni
- Requisiti adeguati
- **Uso ottimale risorse**
- **Atti congrui allo scopo**
- **Tempi non dilatati**
- **Scelte motivate**

29/12/2015

- *All'esterno della P.A. in caso di accertata:*
 - Carenza in organico di personale tecnico o di indisponibilità per ragioni di servizio;
 - Di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione;
 - In caso di lavori di particolare complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - In caso di lavori che richiedono prestazioni speciali integrate;

Soggetti affidatari servizi professionali

Art. 90 D.Lgs. 163/2006:

- d) Liberi professionisti singoli od associati;
- e) Società di professionisti;
- f) Società di ingegneria;
- f-bis) da prestatori di servizi ing. categoria 12 allegato IIA stabiliti in altri stati membri, conformemente alla legislazione vigente in altri paesi;
- g) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti lettere d) e) f)
- h) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

SERVIZI di ingegneria e architettura

7

Determinazione dell'ANAC n. 4/2015

“Linee guida per affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura”

- Affidamento dei servizi è disciplinato dall'art. 91 del Codice dei contratti di recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in relazione all'importo dei relativi corrispettivi.
- Non sono consentite modalità di affidamento diverse da quelle individuate dal Codice dei contratti per i seguenti servizi (Art. 91 c. 8 del D.Lgs 163/2006)
 - ❖ Attività di Progettazione;
 - ❖ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - ❖ Direzione dei lavori;
 - ❖ Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ❖ Strutture tecniche di verifica
 - ❖ Collaudo
 - ❖ Indagine e attività di supporto (diverse da attività di supporto al RP)

29/12/2015

SERVIZI di ingegneria e architettura

- Affidatario della progettazione **preliminare** può partecipare anche alla gara per progettazione **definitiva e esecutiva** del medesimo intervento, con privilegio;
- E' vietato per affidatari di progettazione partecipare alla gara per **l'appalto dei lavori** (concessioni di lavori e eventuali subappalti e cottimi a soggetti affidatari della progettazione) a meno che non dimostrino che l'esperienza acquisita nello svolgimento non ha potuto falsare la concorrenza;
- Non è consentito il **subappalto** di prestazioni per la redazione della relazione geologica, che non comprende le prestazioni per indagini geologiche, geotecniche e sismiche , sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni, predisposizione elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali.
- **Non è prevista la consulenza di ausilio alla progettazione**
- **Resta impregiudicata la responsabilità della progettazione che deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale.**

Relazione geologica

Ove sia necessaria la relazione geologica e l'Ente non disponga o non possa usufruire del proprio dipendente, deve prevedere nel bando che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo:

- Di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea;
- Di natura subordinata, sotto forma di dipendente;
- Di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa;

OBBLIGHI dei SOGGETTI affidatari

- Requisiti di *idoneità professionale e morale tra cui la regolarità contributiva*;
- *Iscrizione al rispettivo Ordine professionale* per ciascun professionista (indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico) personalmente responsabile e nominativamente indicato con le qualificazioni professionali già in sede di presentazione dell'offerta;
- Cauzione provvisoria o definitiva per partecipare alla gara dovuta per tutti i servizi (artt. 75 e 113 del Codice) tranne per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento (artt. 268 e 269 del D.P.R. n. 207/2010)
- Copertura con *polizza di responsabilità civile* professionale per *rischi* derivanti dall'attività di progettazione (durata = da approvazione del progetto fino a collaudo)

Valutazioni preliminari all'avvio della procedura di selezione

□ Al R.P. è demandata



la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione) per garantire



Condotta unitaria, in relazione ai tempi e ai costi preventivati;

□ A tal fine deve

- ❖ redigere documento preliminare alla progettazione;
- ❖ Stabilire classe/i e categoria/e dei servizi da affidare;
- ❖ determinare corrispettivo da porre a base di gara;
- ❖ determinare requisiti di carattere speciale che devono essere posseduti dai concorrenti;
- ❖ Specificare (nel caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa) il contenuto dell'offerta tecnica ed economica al fine di dimostrare la professionalità e la adeguatezza dell'offerta

Determinazione corrispettivo da porre a base di gara e classificazione dei servizi

12

- **Abrogazione delle tariffe obbligatorie fisse e minime** (Decreto Bersani n. 223/2006 art. 2)



Regime di concorrenza nelle offerte a ribasso

- **Eliminazione delle tariffe come riferimento** tranne per ente pubblico e per privati in caso di contenzioso nelle more del decreto che ne fissa i parametri (decreto legge 138/2011, coordinato con la legge di conversione 148/2011)



Avvio riforma della professione

- **Abrogazione delle tariffe professionali** (art. 9 D.L. n. 1 del 24/01/2012 -decreto liberalizzazioni- convertito in Legge n. 27/2012); le tariffe vigenti continuavano ad applicarsi solo per la liquidazione di spese giudiziali



Vuoto normativo e incertezze per il corrispettivo da porre a base di gara

29/12/2015

Determinazione corrispettivo da porre a base di gara e classificazione dei servizi

- ❑ **Introduzione di parametri** (lacuna colmata dal comma 1 dell'art. 5 del Decreto sviluppo n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012) e **di classificazioni delle prestazioni**, da individuare con successivo decreto da emanarsi, che **non potranno determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dalle vecchie tariffe;**
- ❑ Fino all'emanazione del decreto le vecchie tariffe e le classi e categorie possono continuare a essere utilizzate come riferimento per il calcolo del corrispettivo e per l'individuazione delle prestazioni professionali (art. 14 della L.143/13 e D.M. 04.04.2001) ;
- ❑ In ogni caso dal 13/08/2012 sono abrogate le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di libera concorrenza.

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria

- ❑ Dal 21/12/2013 tutte le S.A. sono **obbligate** a riferirsi ai parametri contenuti nel DM 143/2013 (che sostituisce il DM 4 aprile 2001, la Legge 143/43 e integra e regola le precedenti regole su classificazione dei servizi e quadro prestazionale);
- ❑ Il DM introduce elementi in linea con l'attuale e più complesso quadro normativo ed in linea con principi di trasparenza, chiarezza e semplificazione;
- ❑ I Consigli Nazionali di categoria, oltre a coadiuvare i Ministeri in fase di elaborazione del Decreto, hanno predisposto:
 - circolari e una guida esplicativa che contiene i metodi di calcolo degli importi;
 - esempi e software applicativo scaricabile sulla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara;
 - chiarimenti su criticità riscontrate a seguito dell'emanazione della Determinazione ANAC n. 4/2015

Contenuti documentazione di gara

- Per trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per **il calcolo dei compensi posti a base di gara** (art. 264 co. 1, lett. d) del Reg. del Codice), infatti consente di:
 1. Verificare l'obbligo di applicazione del D.M. 143/2013 e la sua correttezza;
 2. Accertare che esso non produca importo del compenso superiore a quello derivante dalle tariffe del sistema precedente;
 3. Evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia elusiva:
 - ✓ delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento ai fini della verifica dei requisiti speciali;
 - ✓ delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento ai fini del ricorso a procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell'importo a base di gara.

Contenuti documentazione di gara

- Per la definizione dei requisiti di carattere speciale dei concorrenti devono essere identificate **le opere** cui appartengono gli interventi oggetto di incarico (Tabella Z-1 del DM 143/2013) e **le corrispondenti classi e categorie** di cui alle precedenti disposizioni tariffarie in quanto:
 - ❖ Il requisito professionale è costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie per opere identiche e analoghe;
 - ❖ L'entità del predetto requisito è determinato applicando all'importo dell'intervento un coefficiente moltiplicatore compreso tra il min e max previsto nel Regolamento del Codice.

DM n. 143/13 in sintesi

17

- Corrispettivo
 - Compenso
 - Parametro P (%)
 - Parametro G
 - Parametro Q
 - Parametro V
 - Spese
- Somma compenso CP e spese
 - $CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$
 - $P = 0,03 + 10/V \quad 0,4$
 - Grado di complessità (tav. Z-1)
 - Somma tutte aliquote parziali componenti la prestazione (tav. Z-2)
 - Importo delle singole categorie
 - Forfettariamente

DM n. 143/13 in sintesi

18

□ Tavola Z-1

- ❖ nuova classificazione delle opere con i relativi gradi di complessità e corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione

□ Tavola Z-2

- ❖ aliquote corrispondenti alle prestazioni come definite dal DPR 207/2010, integrando le stesse con quelle previste dalle normative vigenti (urbanistica, sismica, antincendio, acustica)

□ Altre attività

- ❖ I corrispettivi per le prestazioni diverse da quelle previste nella Tav. Z2 vengono calcolati per analogia e ove non riconducibili a quelle della tav. Z-2 in ragione del tempo impiegato utilizzando le vacanze orarie
 - ❖ Da € 50,00 a € 75,00 per professionista incaricato;
 - ❖ Da € 37,00 a € 50,00 per aiuto iscritto;
 - ❖ Da € 30,00 a € 37,00 per aiuto di concetto.

29/12/2015

Metodo di calcolo del compenso (onorario)

19

- Ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 occorre definire gli elementi di base:
 1. oggetto della prestazione;
 2. importo complessivo delle opere;
 3. identificazione e importo delle singole categorie componenti l'opera e attribuzione del relativo grado di complessità;
 4. Individuazione delle prestazioni specialistiche da affidare per ogni fase.

Infatti si possono verificare due eventualità:

1. Opere afferenti ad un'unica categoria ovvero caso in cui non è prevista la presenza di opere specialistiche;
2. Opere contenenti al loro interno prestazioni di tipo specialistico;
 - suddivisione dell'importo dell'opera per categorie specialistiche, calcolo singolo compenso con aggiunta dell'aliquota della Tav Z-2 per le prestazioni specialistiche distinte per fasi di progettazione

29/12/2015

Affidamenti incarichi $I < € 100.000,00$

20

- Al di sotto dei 40 mila euro è **possibile affidamento diretto** secondo la procedura di cui all'art. 125 comma 11 del Codice (regolamentata dall'Ente).
 - In questo caso il ribasso viene negoziato tra il RP e l'operatore economico
- Fino a 100 mila euro è **possibile procedere con procedura negoziata** nel rispetto dei principi del Codice e dell'art. 267 del regolamento.
 - La scelta dei soggetti da invitare deve avvenire tramite:
 - ❖ elenchi all'uopo costituiti, assicurando il pieno rispetto dei principi di rotazione, pubblicità, etc. (in Sicilia quello istituito presso il Dipartimento tecnico);
 - ❖ sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento, previo avviso contenente i criteri e requisiti per la partecipazione e indicazione del numero dei soggetti da invitare con criteri oggettivi (non discriminatori e proporzionali) quali sorteggio o rotazione
- Il **criterio di aggiudicazione** con il prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti in argomento e in casi di semplicità delle prestazioni da svolgere con possibilità di esclusione automatica (art. 124 comma 8) per evitare forti ribassi.

29/12/2015

Affidamenti incarichi I > € 100.000,00

- Obbligo di utilizzare procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- L'art. 263 co. 1 del Reg. del Codice stabilisce i requisiti economici e tecnici da richiedere ai partecipanti per dimostrare adeguata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi:
 - a. Fatturato globale per servizi espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;
 - b. Espletamento ultimi 10 anni di servizi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, avuto riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
 - c. Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento
 - d. Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali,, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Affidamenti incarichi I > € 100.000,00

- Per la dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 263 del Reg. ai sensi dell'art. 253 co. 15 -bis del Codice fino al 31/12/2015 il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio antecedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- Per i requisiti di fatturato, che non si riferisce ai soli servizi posti a a base di gara, la giurisprudenza e l'Anac hanno indicato congruo e proporzionato un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara, fermo restando che requisiti più stringenti, non > 4 volte, devono essere debitamente motivati (art. 41 co. 2 del Codice);
- I servizi a cui si riferisce il Reg. secondo l'ANAC, è ragionevole ritenere che siano ricompresi anche studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche realizzate e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico o nel caso di opera privata il titolo autorizzativo dell'ente pubblico competente;
- I requisiti possono essere dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, ovvero di sola progettazione o sola direzione dei lavori.

Affidamenti incarichi I > € 100.000,00

- Le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- Ciò è applicabile solo alle categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, secondo l’ANAC, mentre non è estensibile ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, etc.); esempio servizi tecnici per realizzazione ospedali (E.10) di complessità 1,20 idonei a comprovare requisiti per servizi tecnici di pari complessità tribunali (E.16) o da minore complessità scuole (E.09)
- Ai fini della comparazione devono essere evitati interpretazioni eccessivamente formali che possono determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alla gara

Responsabilità del professionista

24

- ✓ Per gravi difetti, carenze progettuali
- *Contrattuale* → *da obbligazioni di contratto*
- *Extracontrattuale* → *da pregiudizio a terzi*
- *Obbligazione di mezzi*
- ❖ *Obbligazione di risultato*

↓
progetto realizzabile senza errori tecnici conforme alle norme di legge e di buona tecnica e rispondente alle esigenze

COMMITTENTE PRIVATO

- Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (legge di stabilità 2011):

d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

Committente privato

- Decreto Bersani: possibilità per le parti di utilizzare le tariffe professionali come riferimento per la determinazione del compenso, in forza di previsione di legge;
- Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'art. 3 d.l. n.138/2011 convertito in Legge 148/2011 rimane l'applicazione delle tariffe professionali “stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”, nei soli casi di:
 1. mancata determinazione consensuale del compenso;
 2. committenza pubblica;
 3. liquidazione giudiziale dei compensi;
 4. prestazione professionale resa nell'interesse dei terzi

Obbligo del Preventivo tra professionista e cliente

- Art. 9 comma 4 del D.L. n. 1/2012 come convertito in Legge n. 27/2012
 1. Sono abrogate le tariffe professionali (**libera contrattazione**)
 2. Limitatamente alla liquidazione del compenso ad opera del Giudice, si applicano i parametri, da stabilire con decreto del M.G. entro gg. 120 dalla data di entrata in vigore della legge;
 3. Le vecchie tariffe continuano a essere utilizzate nei processi, limitatamente alla liquidazione da parte del giudice (in assenza di accordo totale o parziale o per riscossione coatta);
 4. Il **compenso** del professionista è **stabilito con accordo** tra il cliente e l'ingegnere, nelle forme previste dall'ordinamento (è consigliabile la forma scritta), all'atto del conferimento dell'incarico, con un preventivo di massima, **basato sulla libera contrattazione tra le parti;**

Obbligo del Preventivo tra professionista e cliente

1. Il professionista deve rendere noto al cliente:
 - a) Il **grado di complessità** dell'incarico;
 - b) Le **informazioni utili per ipotizzare oneri e costi** dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione;
 - c) L'**adeguatezza** della misura del **compenso** all'**importanza** dell'**opera** e al **decoro** della **professione** (art. 2233 del C.C.);
 - d) L'indicazione per singole prestazioni delle **voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi**, sulla base di **parametri liberamente concordati** dalle parti, **senza criteri rigidi**, sebbene devono essere **oggettivi** quanto più possibile;

Obbligo del Preventivo tra professionista e cliente

- e) La **forma del preventivo**, a tutela del professionista e del cliente, deve essere **scritta** per potere rendere agevole la dimostrazione del diritto vantato, in caso di contestazioni.
- f) Introduzione di **clausole di riserva di rimodulazione** in caso di maggiori oneri o **novità** che dovessero intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico (varianti, etc.) o per **cause impreviste o forza maggiore** da indicare puntualmente.
- A titolo esemplificativo si può pensare al costo orario per la definizione e la stesura della progettazione nelle sue varie fasi; al costo orario per i rilievi, per la direzione dei lavori sulla base del tempo assegnato all'impresa per eseguire i lavori; costo a forfait da integrarsi con l'utile in maniera dettagliata e analitica, con aggiunta delle spese (a forfait o a lista).
- Non è escluso per determinare gli importi che il professionista, d'accordo con il cliente, ma senza farvi riferimento, usi per la valutazione di alcune o tutte le voci, i criteri e parametri già presenti nelle vecchie tariffe o i nuovi parametri, purchè il tutto rientri e sia frutto della libera pattuizione.

Preventivo/DisCIPLINARE tipo

30

- Natura e oggetto dell'incarico;
- Prestazioni richieste al professionista e prestazioni escluse;
- Documentazione da fornirsi da parte del Committente;
- Modalità di espletamento dell'incarico;
- Termini per l'espletamento dell'incarico;
- Determinazione del compenso;
- Liquidazione delle competenze;
- Varianti e revisioni dell'accordo;
- Maggiorazioni per suddivisione in lotti;

29/12/2015

Preventivo/ Disciplinare tipo

31

- Proroghe, penali;
- Sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione;
- Obblighi del committente;
- Copertura assicurativa;
- Proprietà degli elaborati;
- Definizione delle controversie;
- Disposizioni finali
- Approvazione e sottoscrizione delle parti

29/12/2015

D.M. n. 140/2012

- Il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, si applica **da** parte dell'**organo giurisdizionale** che deve liquidare il compenso dei professionisti in **difetto di accordo tra le parti, parziale o totale**, in ordine allo stesso compenso.
- Continua la libera contrattazione tra le parti suggellata da un preventivo di massima di cui all'art. 9, comma 4 del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012.
- L'assenza di prova del preventivo di massima, peraltro nelle forme scritte, costituisce elemento di **valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale** per la liquidazione del compenso con una previsione di sfavore per il professionista, con eventuali possibili riflessi di natura deontologica ai fini della tutela del consumatore che è rimessa ai Consigli di disciplina territoriali.

Ruolo dei Consigli degli Ordini

- La riforma ha mantenuto il potere di accertamento della congruità dell'onorario e delle spese del professionista da parte degli Ordini (art. 5 punto 3) della L. n. 1395/1923)
 1. Per il professionista che ai sensi dell'art. 636 del C.P.C. intenda attivare l'ingiunzione di pagamento per ottenere quanto dovuto dal cliente;
 2. Per il giudice che ai sensi dell'art. 2233 del C.C. in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti dovrà sentire l'avviso del Consiglio dell'Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del "quantum";
- L'abrogazione ha riguardato i criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento
- Si tratta di un'attività di opinamento e non più di vidimazione (conformità di un documento ad una norma di legge)

PARERE DI CONGRUITA'

- Attività di valutazione degli onorari da parte del Consiglio dell'Ordine, è da rendere obbligatoriamente in caso di disaccordo o contenzioso giudiziario o richiesta ingiuntiva: **PARERE SUCCESSIVO** all'accordo o alla volontà delle parti.
- E' da escludere la richiesta di pareri preventivi da parte dell'iscritto, preventivamente all'accordo o alla trasmissione al cliente della richiesta di onorario poiché in contrasto con il quadro normativo (la libera contrattazione delle parti), nella misura in cui vada a sostituirsi alla volontà negoziale delle parti private, ovvero si tramuti in un tentativo di reintroduzione indebito del sistema tariffario, con parametri valutativi standardizzati in chiave anticoncorrenziale.

Rilevanza dell'accordo

- L'autodeterminazione delle parti (accordo) ha un ruolo predominante nella predisposizione del contenuto economico del disciplinare di incarico e quindi anche dei criteri da seguire nel giudizio di congruità.
- E' fatto divieto agli Ordini fare espresso riferimento alla (abrogata) tariffa professionale come parametro per la valutazione della congruità dei compensi;
- Gli Ordini non possono esprimersi indipendentemente da ciò che è stato pattuito tra le parti, individuando un compenso in contrasto con quello già definito dalle parti, altrimenti si violerebbe il principio della centralità dell'accordo negoziale. RISCHIO DI CENSURA DA PARTE DELL'ANTIDRUST
- I criteri normativi fissati dal D.M. 140/2012, assumono carattere recessivo, trovando applicazione solo "in difetto di accordo tra le parti"
- La Corte di Cassazione (n. 17406 del 12/10/2012) ritiene che il D.M. 140/2012 si debba applicare anche ad attività professionali svolte nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario qualora la liquidazione giudiziale intervenga successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 140.

Attività di opinamento

- L'attività di opinamento ha validità e permane solamente in caso di contenzioso o ingiunzione;
- Il Consiglio può fare riferimento, per l'attività di opinamento, in assenza di ulteriori accordi, ai parametri di cui al D.M. 140/2012, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge.
- Le tavole del D.M. n. 140/12 sono utilizzabili solo come libero riferimento, purché sia sempre rispettato il criterio fissato dall'art. 2233 del C.C., ovvero l'adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
- I criteri già contenuti nelle tariffe professionali possono essere utilizzati come termine di valutazione, ma solo in base alla libera volontà negoziale delle parti private.

Procedura di liquidazione compensi

(TAR Veneto sentenza n. 183/2014)

37

- Parere di congruità è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, impugnabile davanti al giudice amministrativo;
- Valutazione del Consiglio dell'Ordine sulla prestazione professionale è funzione istituzionale, volta a tutelare gli interessi degli iscritti e la dignità della professione, ma anche gli interessi dei privati destinatari dell'attività professionale;
- Si applica l'art. 7 della Legge n. 241/90 che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, affinché le parti possano fornire utili elementi informativi, contribuendo ad assicurare una corretta formazione della volontà provvedimento della P.A., in attuazione ai principi di buon andamento e imparzialità;

29/12/2015

Procedura di liquidazione compensi

- Il parere di congruità del preventivo, (che sostituisce, con la riforma delle professioni, la parcella) non può essere rilasciato in relazione alla conformità alla tariffa professionale, (TAR Lombardia n. 989/14 e Veneto n. 1469/14);
- Il parere di congruità sul compenso deve essere circoscritto a:
 1. Richiesta di decreto ingiuntivo;
 2. Presenza di contenzioso.
- Il Consiglio dell'Ordine, cui compete la tutela e la diffusione dei principi di etica professionale e di garanzia della qualità dei servizi forniti alla collettività dai propri iscritti, deve operare nel rispetto:
 - a. Dei principi generali in materia di prestazioni professionali e determinazione dei relativi corrispettivi sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
 - b. Delle disposizioni di legge e regolamento in materia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità della P.A.

Criteri di valutazione della prestazione

- **Esame del contenuto della prestazione:**
 - Titolarità dell'incarico e corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto si riscontra dagli atti;
 - Conformità della prestazione effettivamente svolta e Completezza della prestazione
 - a) desumibile dagli elaborati progettuali depositati
 - b) riferita alle norme di legge e regolamenti vigenti
 - c) riferita a quanto convenuto e definito nel disciplinare e negli eventuali mansionari in relazione al tipo di opera;

Criteri di valutazione della prestazione

- Esame degli aspetti economici:
 1. sulla base dei criteri di proporzionalità e adeguatezza
 2. tenuto conto della complessità della prestazione
 3. in conformità con la normativa vigente.
- Caso 1:
 - espressa pattuizione avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali;
 - Rispondenza delle prestazioni svolte con quelle pattuite
 - Valutazione della congruità sulla base di quanto pattuito

Criteri di valutazione della prestazione

41

□ Caso 2:

- Mancata corrispondenza tra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte
- Riparametrazione del corrispettivo sulla base dei criteri definiti dalla legge e dalla giurisprudenza:
 - a.1) tariffa professionale (legge 143/1949) per prestazioni a privati concluse prima del 23/08/2012 con richiesta di pagamento antecedente;
 - b.1) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012) per prestazioni a privati concluse prima del 23/08/2012 con richiesta di pagamento posteriore;
 - c.1) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012) per prestazioni a privati non completate o rese dopo il 23/08/2012;

29/12/2015

Criteri di valutazione della prestazione

d.1) al D.M. 04/04/2001 per prestazioni pubbliche affidate entro il 20.12.2013

e.1) al D.M. 143/2013 per prestazioni pubbliche affidate dal 21.12.2013.

□ Caso 3:

In mancanza di una espressa pattuizione fra le parti, riparametrazione

a.2) tariffa professionale (legge 143/1949) per prestazioni a privati concluse prima del 23/08/2012 con richiesta di pagamento antecedente;

b.2) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012) per prestazioni a privati concluse prima del 23/08/2012 con richiesta di pagamento posteriore;

c.2) ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012) per prestazioni a privati non completate o rese dopo il 23/08/2012;

d.2) al D.M. 04/04/2001 per prestazioni pubbliche affidate entro il 20.12.2013 e al D.M. 143/2013 per prestazioni pubbliche affidate dal 21.12.2013.

I riferimenti normativi sono facoltativi e non vincolanti, servono per agevolare l'organo giurisdizionale chiamato ad esprimersi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE